

Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316

Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1935, n. 47)

Testo aggiornato al 19 febbraio 2003

omissis

Articolo 25

(Art. 24 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; articolo 17 L. 13 aprile 1933, n. 298; art. 730 codice penale).
Fermo il disposto dell'art. 730, capoverso, del codice penale, chi vende o somministra tabacco a
persone minori di anni 16 è punito con la sanzione amministrativa sino a lire 40.000 ⁽¹⁾.

È vietato ai minori degli anni sedici di fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione
amministrativa di lire 4.000 ⁽¹⁾.

omissis

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.